

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1975, n. 31

Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali.

(BUR n. 47 del 17 novembre 1975)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 28 febbraio 1977, n. 9, 30 maggio 1983, n. 18, 31 luglio 1987, nn. 23 e 24, 23 dicembre 1996, n. 42, 26 maggio 1997, n. 9, 22 settembre 1998, n. 10 e 17 agosto 2005, n. 13)

Art. 3¹

1. I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni, nella misura occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la cassa DD.PP. e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

b) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ambulatori e degli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie d'interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;

d) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di reti idriche interne degli abitati, acquedotti e fognature urbane e relativi depuratori;

e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici destinati a scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade, piazze e spazi pubblici d'interesse dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;

g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali anche se non classificate;

h) costruzione, completamento ed ampliamento di approdi d'interesse locale;

i) costruzione, completamento ed ampliamento di linee metropolitane;

l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

¹ Vedi art. unico della L.R. 14 aprile 2004, n. 13: Piano opere pubbliche – Autorizzazione limite d'impegno.

m) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;

n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di sedi comunali;

n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, della provincia e di altri enti locali;

p) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero e per i giochi dei fanciulli.